

Danno e responsabilità

Mensile di responsabilità civile e assicurazioni

ANNO XIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

2009

www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita

Gli
Speciali

Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite

a cura di Giulio Ponzanelli

Marco Bona
Francesca Bonaccorsi
Marco Rossetti
Roberto Simone
Damiano Spera



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO LE SEZIONI UNITE

IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO LE SEZIONI UNITE TRA GIURISPRUDENZA, INTERVENTI LEGISLATIVI E NUOVE TABELLE di <i>Giulio Ponzanelli</i>	4
PRIME PRONUNCE SULLA PERSISTENTE RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE	6
LA RISCrittURA DEL DANNO NON PATRIMONIALE: IL DECLINO DEL DANNO ESISTENZIALE E L'ASCEsa DEL DANNO MORALE? di <i>Roberto Simone</i>	9
«A VOLTE RITORNANO»: IL DANNO MORALE TRA DIRITTO VIVENTE E DIRITTO VIGENTE di <i>Francesca Bonaccorsi</i>	17
IL DANNO MORALE DISTINTO DAL DANNO BIOLOGICO NEL D.P.R. 3 MARZO 2009, N. 37 di <i>Marco Bona</i>	21
LE NUOVE TABELLE DEI TRIBUNALI DI ROMA E MILANO di <i>Marco Rossetti</i>	29
RATIO, CRITERI APPLICATIVI E LACUNE DELLA NUOVA TABELLA MILANESE di <i>Damiano Spera</i>	42

Danno e responsabilità

Problemi di responsabilità civile e assicurazioni

RIVISTA MENSILE

DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita

DIRETTORE RESPONSABILE

Donatella Treu

REDAZIONE

Arianna Barsacchi, Isabella Viscardi

FOTOCOPOSIZIONE

ABCompos s.r.l.
20089 Rozzano (MI)-Via Pavese, 1/3
Tel. 02/57789422

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsosa

STAMPA

GECA s.p.a. - Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)

PUBBLICITÀ:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Events & Advertising
via L. Gasparotto, 168 - 21100 Varese
Tel. 0332 282160 - Fax 0332 282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

REDAZIONE

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Danno e responsabilità
IPSOA Redazione

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.411 - telefax (02) 82476.079
e-mail redazione.dannoeresponsabilita.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 526 del 23 ottobre 1995

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti.

ITALIA

Abbonamento annuale 2009: € 185,00
Abbonamento annuale + Rassegna di giurisprudenza 2009: € 221,00
Abbonamento annuale + codici legali 2009: € 245,00

ESTERO

Abbonamento annuale 2009: € 370,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsosa di zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02-82476794.

Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione Incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento

Prezzo copia: € 20,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta
Annate arretrate rilegate: € 180,00

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la sede della società.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).

Il danno morale nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37

"A volte ritornano": il danno morale tra diritto vivente e diritto vigente

di **Francesca Bonaccorsi**

Nel commento l'Autore analizza le disposizioni del recente d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 che, irrompendo sulla scena del danno non patrimoniale a pochi mesi di distanza dalle sentenze «gemelle» del novembre 2008, destano non poche perplessità per ciò che riguarda la «rinnovata» distinzione tra danno morale e danno biologico e le modalità di calcolo «matematico» della loro riparazione.

Premessa

Il d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 è intervenuto a disciplinare le modalità di riparazione dei danni alla salute subiti dal personale italiano impegnato in missioni militari all'estero (1), introducendo nell'ordinamento alcune disposizioni di legge che, pur apprezzabili per certi profili, non possono non lasciare perplesso l'interprete.

La nuova disciplina di legge: il recepimento del diritto vivente ...

La normativa in analisi richiama, per quanto concerne la valutazione del danno biologico, le tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni), mostrando, così, di voler riconoscere loro un'ampia portata normativa, non limitata al solo settore assicurativo ma estesa, più in generale, a tutte quelle ipotesi nelle quali si renda necessario procedere al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il riferimento alle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni è sicuramente da apprezzare, così come è da valorizzare il suo indubbio significato simbolico: il legislatore sembra, infatti, voler dimostrare l'esistenza, sia pure all'interno di una normativa settoriale e frammentaria (2), di un quadro di riferimento unitario per il risarcimento del danno biologico. Il recepimento di queste tabelle era stato, d'altro canto, preconizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con le sentenze dell'11 novembre 2008, avevano affermato che la definizione

di danno biologico prevista dal Codice delle Assicurazioni era «suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale» (3). Allo stato attuale si può, quindi, pacificamente affermare che i *barèmes* sul danno biologico dettati dal D.Lgs. n. 209/2005 sono applicabili, in via generale, ogni qual volta venga in rilievo una lesione dell'integrità psico-fisica, da qualsiasi evento ed in qualsiasi ambito sia essa causata: l'interprete potrà, infatti, far leva su una *ratio* sempre più chiara ed unitaria per applicare le tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni an-

Note:

(1) Il riferimento è ai danni che i militari italiani all'estero hanno riportato per «l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico» (così l'art. 2.1 del d.P.R.).

(2) Basti pensare che una «tabellazione» per certi versi analoga a quella prevista nel Codice delle Assicurazioni è contenuta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, dettato in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

(3) Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Danno e resp.*, 2009, 19, con note di Procida Mirabelli di Lauro, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "De profundis" per il danno esistenziale*; Landini, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*; Sganga, *Le sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio*. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, è, altresì, pubblicata in *Giur. it.*, 2009, 61, mentre Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, è, altresì, pubblicata in *Foro it.*, 2009, 120, con note di Pamieri, Pardolesi-Simone, Ponzanelli, Navarretta.

che al di fuori dello stretto campo di applicazione di tale normativa (4).

... e lo scontro con il diritto vivente: il «Fu Danno Morale»

Tuttavia, se il d.P.R. n. 37/2009 si è mostrato pronto a recepire in modo così netto il diritto vigente, non altrettanto può dirsi abbia fatto nei confronti del diritto vivente.

In dottrina è stato acutamente osservato che, in materia di danno alla persona, il dialogo tra giudici e legislatori si è snodato su fasi condotte, alternativamente, ora sotto l'egida del legislatore, ora sotto la spinta innovatrice della giurisprudenza: «oggi» - si affermava nei primi mesi del 2008 - «si assiste a una spinta giurisprudenziale diretta a reagire alla legislazione di settore che tende ad imbrigliare ogni danno non patrimoniale nelle maglie strette del danno biologico» (5). Con le pronunce dell'11 novembre 2008 la dialettica giudici-legislatore sembrava aver trovato un proprio punto di equilibrio nel tentativo della Suprema Corte di recepire le indicazioni contenute nel Codice delle Assicurazioni, inglobando ogni pregiudizio di natura non patrimoniale nell'alveo del più generale ed omnicomprensivo danno biologico (il cui *nomen*, peraltro, veniva utilizzato soltanto a fini descrittivi). Tuttavia, ed inaspettatamente, i toni del dialogo, lungi dall'essersi sopiti, si sono nuovamente riaccesi con l'emanazione di una normativa - quella contenuta, appunto, nel d.P.R. n. 37/2009 - che ha stravolto, ancora una volta, i nuovi criteri ai quali l'interprete stava faticosamente cercando di abituarsi, distinguendo nettamente il danno morale dal danno biologico.

Difatti, dopo aver previsto che «la percentuale di danno biologico (DB)» deve essere determinata in base alle summenzionate tabelle, il d.P.R. in questione prevede che «la determinazione della percentuale di danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico» (6). Lo stupore per l'interprete è notevole. A neanche cinque mesi di distanza dalla pubblicazione delle quattro sentenze gemelle della Corte di Cassazione in materia di danno non patrimoniale (7), il legislatore italiano mostra di non aver minimamente recepito i *dicta* della Suprema Corte (8).

Se già nel 2003 la Corte di Cassazione, con riferimento al danno non patrimoniale, aveva affermato che

non era «proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo» (9), nel 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano condiviso questa tesi (10), specificando che «nell'ambito della categoria generale

Note:

(4) Riprova ne sia che l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede, *de iure condendo*, l'istituzione di una tabella unica nazionale anche per le lesioni dell'integrità psico-fisica della persona di entità superiore al nove per cento.

(5) Busnelli, *Danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori*, in *Danno e resp.*, 2008, 609.

(6) Art. 5.1, lett. c).

(7) Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit.

(8) E ciò diversamente da quanto ha fatto, invece, la giurisprudenza di merito, mostratasi subito pronta a recepire i dettami della Suprema Corte: cfr., tra le più significative, Trib. Milano 19 febbraio 2009, in *Resp. civ.*, 2009, 475, ove si è affermato che «il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso»; App. Napoli 16 febbraio 2009, in *www.leggitalia.it*; Trib. Roma 13 gennaio 2009, *ivi*; Trib. Milano 5 marzo 2009, in *Resp. civ.*, 2009, 472. Ma si veda anche Trib. Catanzaro 13 maggio 2009, in *www.altalex.com*, ove si afferma che «nell'elaborazione delle c.d. tabelle del danno biologico è ... il ristoro completo del danno alla salute, apprezzato sotto l'aspetto dinamico relazionale, avveniva soltanto mediante la liquidazione della posta risarcitoria definita come "danno biologico" e della posta risarcitoria definita come "danno morale". Orbene, se, mutato il quadro giurisprudenziale, ci si limitasse a risarcire il pregiudizio all'integrità psicofisica limitandosi ad applicare le tabelle del danno biologico, fintanto che queste non saranno aggiornate tenendo conto della sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale, si finirebbe per sottodimensionare il ristoro del danno subito. Con l'ulteriore, paradossale conseguenza che il medesimo pregiudizio verrebbe risarcito in maniera apprezzabilmente diversa, a seconda che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo la sentenza delle Sezioni Unite. Al fine di evitare i descritti aspetti sperequativi, e fino a quando non verranno elaborate nuove tabelle di risarcimento del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, approntato dall'art. 138 d.lgs. 209/2005». In tal senso si veda anche Franzoni, *Il danno non patrimoniale nel diritto vivente*, in *Aa.Vv.*, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 209.

(9) Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e resp.*, 2003, 816, con note di Busnelli, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, Ponzanelli, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, e Procida Mirabelli di Lauro, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*; in *Foro it.*, 2003, 2272, con nota di Navarretta, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*; in *Resp. civ. prev.*, 2003, 691, con note di Bargelli, *Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.*, e Ziviz, *E poi non rimase nessuno*; in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 385, con nota di Cendon, *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003*.

(10) In quelle pronunce la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato: «le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003), e di rilevare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. do-
(segue)

del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno». Sarebbero, quindi, bastate già queste due precisazioni per impedire al legislatore di introdurre nell'ordinamento una disposizione ove si distingue in modo così rigido il danno morale dal danno biologico. Una simile distinzione potrebbe, oggi, mantenere un qualche significato soltanto a livello descrittivo e solo nei casi in cui la sofferenza morale patita dal danneggiato non abbia avuto ricadute psico-fisiche qualificabili come danno biologico o non sia, comunque, in alcun modo collegabile ad un concomitante danno biologico (11). Ciò, tuttavia, non accade nella normativa in questione: il d.P.R. non opera una simile distinzione, limitandosi a prendere in considerazione unicamente le «infermità» riportate dai militari italiani all'estero. Si tratta, in altri termini, di fattispecie nelle quali è sempre presente un danno biologico, al quale un eventuale danno morale sarà sempre collegato e nel quale dovrebbe, quindi, essere ricompreso.

Nel 2008 le Sezioni Unite avevano chiaramente affermato che, «definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo», il c.d. patema d'animo, qualora sia accompagnato da pregiudizi di natura psico-fisica, «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente» e che «determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale» (12). Ciononostante, nel d.P.R. la distinzione tra i due tipi di pregiudizi non solo viene ripresa, ma viene addirittura esplicitata attraverso il ricorso a sigle e rigorose formule matematiche che hanno l'evidente intento di precludere all'interprete ogni margine operativo. Alla lettera d) dell'art. 5.4 si prevede, infatti, che «la percentuale di invalidità complessiva (IC) ... è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$ » (dove «IP» indica «la percentuale di invalidità permanente ... riferita alla capacità lavorativa»).

Ci si potrebbe, allora, domandare come mai il legislatore del 2009, che pure ha effettuato un chiaro e diretto rinvio agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, abbia dimenticato, da un lato, l'ampia definizione di danno biologico ivi contenuta (13) (e suscettibile di comprendere anche i pregiudizi normalmente qualificati come danno morale) e, dall'altro, la possibilità di aumentare il *quantum* del risarcimento qualora le condizioni soggettive del danneggiato lo richiedano (14).

Quanto al primo aspetto, si ricordi che con le sentenze dell'11 novembre 2008 le Sezioni Unite, nell'affermare che al danno biologico deve essere rico-

Note:

(segue nota 10)

veva essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003). Considerazioni che le Sezioni unite condividono».

(11) Cfr., tra i contributi più recenti, Di Marzio, *A momentary lapse of reason*, in Aa.Vv., *Il danno non patrimoniale*, cit., 182. In giurisprudenza si veda, proprio in tema di danni causati ai militari italiani in missioni all'estero dall'esposizione a materiali contenenti uranio impoverito, Trib. Firenze 17 dicembre 2008, in *Corr. merito*, 2009, 484, ove si è affermato che «la valutazione medico-legale non può che avere ad oggetto il danno biologico sia nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico (uniforme nei singoli casi in base alle tabelle di liquidazione adottate dai Tribunali), sia nei suoi aspetti dinamico-relazionali, quale insieme di conseguenze negative in concreto prodotte dalla lesione nella vita quotidiana della vittime (in modo differenziato caso per caso, secondo il prudente apprezzamento giudiziario)», e che «sofferenza morale soggettiva, turbamento dell'animo, dolore intimo sofferti, perdita del rapporto parentale, ecc. costituiscono "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico e ben possono riconoscersi individuare ed identificarsi con la rilevanza e specificità dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, prevista dall'art. 138 3° comma CAP, necessitando di adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, onde pervenire all'integrale ristoro del danno, mediante distinto ed ulteriore aumento e con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

(12) Critico sul punto è Procida Mirabelli di Lauro, *Chiaroscuri d'autunno*, in Aa.Vv., *Il danno non patrimoniale*, cit., 362, secondo cui «questa tendenza integralmente "riduzionista" delle Sezioni Unite ... rileva, per un verso, un equivoco, per altro verso, confusione, soprattutto per quanto riguarda la indistinzione tra danno biologico e danno morale. L'equivoco consiste nell'affermare, in maniera generica, che le diverse "voci" del danno non patrimoniale non debbano essere valutate individualmente, rappresentando sempre una duplicazione di risarcimento. Ma, in concreto, i parametri che i giudici dovrebbero adottare per la valutazione e la liquidazione del danno morale (dolore e sofferenza) sono del tutto diversi da quelli utilizzati per il danno biologico». Oggi, conclude l'Autore, «riproporre una confusione tra il danno biologico e quello morale significa non percepire che i due tipi di pregiudizio sono qualitativamente diversi, e che differenti sono i sistemi di valutazione che i giudici dovrebbero adottare».

(13) Si ricordi che gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni definiscono il danno biologico come una «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito».

(14) Più precisamente, mentre l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede, al terzo comma, che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato», l'art. 139, sempre al terzo comma, dispone che «l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

nosciuta una «portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005», avevano svuotato di contenuto il concetto di danno morale, «mettendo al bando» addirittura il suo stesso nome. Di contro, il d.P.R. n. 37/2009 «resuscita» il danno morale, dotandolo anche di un ben preciso significato: accanto al classico patema d'animo, nella definizione di danno morale fa, ora, la sua comparsa anche il riferimento alla lesione della dignità della persona che, pur presente in alcune pronunce giurisprudenziali (15), non era tuttavia mai stato recepito a livello legislativo. È, dunque, netta la volontà di attribuire al danno morale una forte autonomia logico-concettuale.

Gli interrogativi poi aumentano con riferimento al secondo aspetto.

Innanzitutto, il d.P.R. prevede che il danno morale sia risarcibile fino ad un ammontare massimo di due terzi del danno biologico. Basta effettuare una rapida ricerca giurisprudenziale per rendersi conto che il criterio della liquidazione «pro-quota», spesso contrastato dalle più accorte pronunce giurisprudenziali (16), non collima, in ogni caso, con quello seguito da parte della giurisprudenza, ove il danno morale, pur risarcito in proporzione al danno biologico, è stato sempre liquidato in una misura che partiva da un terzo (17) o da un quarto (18) per arrivare, al massimo, sino alla metà (e mai fino a due terzi!) del *quantum* previsto a titolo di riparazione del danno biologico. D'altra parte, la proporzione dei «due terzi» non si ricava nemmeno dal già richiamato «margine di adeguamento» previsto agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, ove il rapporto tra l'importo assegnato a titolo di riparazione del danno biologico e l'importo assegnato per modulare il risarcimento in relazione alle circostanze del caso concreto è di un terzo per le lesioni di non lieve entità e di un quinto per le lesioni di lieve entità.

Non solo. L'aspetto più «curioso» di questa nuova normativa riguarda il fatto che l'art. 5.2 del d.P.R. prevede sì che il danno biologico possa essere aumentato del 30%, ma non indica le ragioni che potrebbero portare ad un tale aumento. Ora, escludendo che la maggiorazione del *quantum* risarcitorio sia finalizzata a consentire la riparazione del danno morale (come invece previsto dal Codice delle Assicurazioni), ci si domanda quando tale aumento possa essere concesso e quali siano gli elementi da prendere, a tal fine, in considerazione.

Conclusioni

La breve disamina del d.P.R. n. 37/2009 solleva,

dunque, non pochi interrogativi. Soprattutto, lascia l'interprete con la «curiosità» di scoprire se il legislatore ha operato consapevolmente, oppure se ha introdotto questa normativa ignorando - colpevolmente - quanto statuito dalle sentenze di Cassazione dell'11 novembre 2008. Qualora si dovesse accedere alla prima conclusione, si dovrebbe necessariamente ipotizzare che il legislatore abbia voluto lanciare un chiaro monito alla Suprema Corte, nel tentativo di bloccare sul nascere ogni nuovo *modus operandi* in materia di liquidazione del danno non patrimoniale. Se, come appare più probabile, la conclusione corretta è la seconda ...

Note:

(15) Fanno riferimento alla lesione della dignità quale connotato essenziale del danno morale Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191, in *Resp. civ.*, 2009, 176; Cass. 4 marzo 2008, n. 5795, in *Resp. civ.*, 2008, 662; Trib. Bari 27 settembre 2006, in www.leggiditalia.it; Cass. 12 luglio 2006, n. 15760, in *Corr. giur.*, 2006, 1375; Cass., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11039, in *Arch. giur. circolaz.*, 2007, 422; Cass. 14 luglio 2003, n. 10995, in *Arch. civ.*, 2004, 684; Trib. Genova (ord.), 14 gennaio 2003, in *Danno e resp.*, 2003, 771; Cass. 2 aprile 2001, n. 4783, in *Danno e resp.*, 2001, 820.

(16) Cfr. Cass. 14 luglio 2003, n. 10995, cit.; Cass., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11039, cit.; Trib. Bari 27 settembre 2006, cit.; Cass. 4 marzo 2008, n. 5795, cit., ove si afferma che il danno morale «non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto», perché «nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica».

(17) Cass. 9 gennaio 1998, n. 134, in www.leggiditalia.it; Trib. Bologna 17 settembre 2003, *ivi*; Trib. Catania 1° giugno 2006, *ivi*; Trib. Bari 12 settembre 2006, *ivi*; Trib. Novara 28 maggio 2007, *ivi*; Trib. Venezia 17 febbraio 2009, *ivi*.

(18) Trib. Biella 6 febbraio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1635; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 11 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, 1168; App. Roma 20 marzo 2007, in www.leggiditalia.it.